



**COMUNE DI OFFANENGO**  
*Provincia di Cremona*

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GC / 6 / 20-01-2024**

**OGGETTO: "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" DEL COMUNE DI OFFANENGO - AGGIORNAMENTO ALLA DATA DEL 31.12.2022 - ALLEGATO 4/4 D.LGS. 118/2011**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **gennaio**, alle ore **10:00** nella sala delle riunioni del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità di legge, è convocata la Giunta Comunale.

Sotto la presidenza del Sig. GIOVANNI ROSSONI in qualità di SINDACO con l'assistenza del Segretario Comunale ANGELINA MARANO viene fatto l'appello nominale dal quale risultano:

Componenti	Presenti Assenti
GIOVANNI ROSSONI	Presente
DANIEL VALENTINO BRESSAN	Presente
PIERANGELO FORNER	Presente
SILVIA CREMONESI	Presente
GIUSEPPINA BALLARINI	Presente

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta Comunale a deliberare in merito all'oggetto.

**OGGETTO: "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" DEL COMUNE DI OFFANENGO - AGGIORNAMENTO ALLA DATA DEL 31.12.2022 - ALLEGATO 4/4 D.LGS. 118/2011**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 27.07.2023 avente per oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - 2024.2026 - APPROVAZIONE" esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30.11.2023 avente per oggetto "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - 2024.2026 - AGGIORNAMENTO" esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 21.12.2023 avente per oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2024.2026" esecutiva ai sensi di legge;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 13.01.2024 avente per oggetto "APPROVAZIONE E ASSEGNAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PEG - ANNO 2024 - PARTE FINANZIARIA" immediatamente eseguibile;

**PREMESSO CHE:**

- il D.Lgs n°118 del 23.06.2011 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto;

**VISTO** il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs.118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel Bilancio Consolidato;

**RILEVATO** che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale;

**CONSIDERATO CHE** costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato). Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti

- esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;
  4. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;
  5. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
  6. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

**CONSIDERATO** che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:

1. **IRRILEVANZA**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo: - totale dell'attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

1. **IMPOSSIBILITA'** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

**RILEVATO CHE** nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati;

**VISTI** i seguenti atti, esecutivi ai sensi di legge:

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 19.09.2017 avente per oggetto “Individuazione degli organismi/enti/società da includere nel Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) “Comune di Offanengo” e nel perimetro di consolidamento al 31.12.2016 ”;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 22.09.2017 avente per oggetto “Revisione straordinaria delle società partecipate del Comune di Offanengo ex art. 24 D.Lgs. 175/2016”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 24.09.2018 avente per oggetto "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" DEL COMUNE DI OFFANENGO - AGGIORNAMENTO AL 31.12.2017 - ALLEGATO 4/4 D.LGS. 118/2011;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 03.12.2018 avente per oggetto “APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE DI SCRIP S.P.A. E DELLE SOCIETÀ DA ESSA PARTECIPATE MEDIANTE COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI DISMISSIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI GIÀ INTRAPRESO E CONCENTRAZIONE DI TUTTE LE RESTANTI ATTIVITÀ STRATEGICHE E

OPERATIVE IN CAPO A CONSORZIO IT S.R.L. - ASSUNZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DETERMINAZIONI CONSEGUENTI”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 14.09.2019 avente per oggetto "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI OFFANENGO - AGGIORNAMENTO al 31.12.2017 - ALLEGATO 4/4 D.LGS. 118/2011”;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 02.12.2019 avente per oggetto “APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX ART. 20 D.LGS. 175/2016. RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE DI SCRIP S.P.A. E DELLE SOCIETÀ DA ESSA PARTECIPATE MEDIANTE COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI DISMISSIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI GIÀ INTRAPRESO E CONCENTRAZIONE DI TUTTE LE RESTANTI ATTIVITÀ STRATEGICHE E OPERATIVE IN CAPO A CONSORZIO IT S.R.L.”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 29.09.2020 avente per oggetto "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI OFFANENGO - AGGIORNAMENTO AL 31.12.2018 - ALLEGATO 4/4 D.LGS 118.2011”;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 28.11.2020 avente per oggetto “APPROVAZIONE DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA EX ART. 20 D.LGS. 175/2016. RIASSETTO E RAZIONALIZZAZIONE DI SCRIP S.P.A. OGGI IN LIQUIDAZIONE E DELLE SOCIETA' DA ESSA PARTECIPATE”;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 30.09.2021 avente per oggetto "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI OFFANENGO - AGGIORNAMENTO AL 31.12.2019 - ALLEGATO 4/4 D.LGS 118.2011”;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 28.12.2021 avente per oggetto “SOCIETA' PARTECIPATE – RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA – EX ART. 20 DEL DLGS 175.2016 ”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 12.02.2022 avente per oggetto "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI OFFANENGO - AGGIORNAMENTO AL 31.12.2020 - ALLEGATO 4/4 DLGS 118.2011”;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 23.12.2022 avente per oggetto “SOCIETA' PARTECIPATE – RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA – EX ART. 20 DEL DLGS 175.2016”;

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 62 DEL 22.04.2023 avente per oggetto "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL COMUNE DI OFFANENGO - AGGIORNAMENTO AL 31.12.2021 - ALLEGATO 4/4 D.LGS 118.2011”;

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 26.09.2023 avente per oggetto "ESERCIZIO 2022 - BILANCIO CONSOLIDATO DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (GAP);

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 21.12.2023 avente per oggetto "SOCIETA' PARTECIPATE - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA - EX ART. 20 DEL D.LGS175.2016”;

**VISTI** gli esiti della ricognizione aggiornata al **31.12.2022** effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel Gruppo Amministrazione Pubblica e nel Gruppo Bilancio Consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4;

**VERIFICATO** che, a fine anno 2022, si è verificata la chiusura definitiva della Società S.C.R.P. S.p.a. con conseguente liquidazione della stessa e passaggio delle competenze operative alla Società Consorzio.IT S.p.A;

**Attesa** la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

**Dato atto che**, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUEL) sono stati espressi il parere di regolarità tecnica dal Responsabile dell'Area di riferimento e di regolarità contabile dal Responsabile dell'Area Ordinamento Contabile e Finanziario, così come riportati nell'allegato alla presente deliberazione;

**Con** voti unanimi e favorevoli legalmente resi

### **DELIBERA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse formano parte integrante e sostanziali del presente atto;
2. **DI INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse, con riferimento alla data del 31.12.2022 e all'Allegato A) al presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Offanengo, i seguenti organismi partecipati:
  - Comunità Sociale Cremasca A.S.C. (partecipazione diretta)
  - Consorzio IT S.p.a (partecipazione diretta);
  - Società Cremasca Servizi S.R.L. (partecipazione indiretta);
  - REI Reindustria S.C. a R.L. (partecipazione indiretta);
  - Padania Acque Spa (partecipazione diretta);
  - GAL Terre del PO S.C. a r.l (partecipazione indiretta);
  - GAL Oglio PO S.C. a r.l. (partecipazione indiretta);
1. **DI PRENDERE ATTO** che, in riferimento alla data del 31.12.2022, in base alle verifiche effettuate, le Società rientranti nel Perimetro di Consolidamento del Comune di Offanengo sono le seguenti:
  - Comunità Sociale Cremasca A.S.C. (partecipazione diretta)
  - Consorzio IT S.p.a (partecipazione diretta);
  - Padania Acque Spa (partecipazione diretta);
1. **DI DARE ATTO CHE** gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
2. **DI PUBBLICARE IL PRESENTE ATTO** nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune – Sezione Società Partecipate;
3. **DI DICHIARARE** immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to GIOVANNI ROSSONI

Il Segretario Comunale  
F.to ANGELINA MARANO

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il/la sottoscritto/a ANGELINA MARANO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

Esprime PARERE: Favorevole

Offanengo, 19-01-2024

Il/La Responsabile  
F.to ANGELINA MARANO

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La sottoscritta ANGELINA MARANO Segretario Comunale;

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (TUEL);

Esprime PARERE: Favorevole

Offanengo, 19-01-2024

La Responsabile  
Area Ordinamento Contabile e Finanziario  
ANGELINA MARANO

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 22-01-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Contestualmente viene rimessa ai Capi Gruppo Consiliari a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Offanengo, li 22-01-2024

La Responsabile dell'Area  
F.to Piloni Maria Rosa

## **ESECUTIVITA'**

Il presente atto è diventato esecutivo senza dar luogo ad opposizioni o rilievi, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 (dopo il 10° giorno dalla loro pubblicazione).

Li,

Il Segretario Comunale

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Offanengo, .....

Il Segretario Comunale